LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 6

Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila. 2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni. 3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Versione in vigore dal 14 settembre 1991, non più in vigore dal 21 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
Estremi	Legge 14 agosto 1991, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-animali-di-affezione-e-prevenzione-del/art-6-i-m-p-o-s-t-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it